

Guida Informativa Legale



Hong Kong

DLA

Lombardy
Foreign Trade
Center



Centro Estero
Camere Commercio
Lombarde

EDIZIONE
2005



CAMERA DI COMMERCIO IN MANTOVA

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Mantova

INDICE

INTRODUZIONE

I. COSTITUIRE UNA SOCIETÀ AD HONG KONG

- (i) Società di diritto locale
- (a) Limited Companies
- (b) Sole Proprietorship
- (c) Partnerships

II. UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI IMPRESE STRANIERE

III. FILIALI DI IMPRESE STRANIERE

IV. DISCIPLINA DEI CONTRATTI

V. IMPORT-EXPORT

VI. LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

VII. DISCIPLINA DEL LAVORO E IMMIGRAZIONE

VIII. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

IX. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

INTRODUZIONE

In base agli accordi adottati dal governo cinese e dal governo britannico nella Joint Declaration del 1985, la Repubblica Popolare Cinese (“RPC”) ha riacquisito la sovranità sul territorio di Hong Kong a partire dal 1 luglio 1997.

La Hong Kong Special Administrative Region (“Hong Kong”) creata in virtù del passaggio di Hong Kong alla RPC, risulta essere regolata dalla Basic Law, adottata dal Congresso Nazionale Cinese nel 1990 sulla base del principio “One Country, two Systems”. Per un periodo di 50 anni dal passaggio di sovranità, Hong Kong conserverà quindi una certa autonomia rispetto alle direttrici del governo centrale cinese e manterrà i caratteri fondamentali del sistema politico, sociale e giuridico già in vigore durante la fase di amministrazione britannica.

Il passaggio alla sovranità cinese e l’entrata in vigore della Basic Law in funzione di “carta costituzionale” del territorio, mantiene pertanto parzialmente immutato il sistema legale e giudiziario di Hong Kong - basato sulle regole del common law e sul diritto inglese – che ha permesso all’ex-colonia britannica di divenire uno dei maggiori centri commerciali e finanziari del mondo.

Con gli avvenimenti degli ultimi anni e la progressiva apertura del mercato cinese al commercio ed agli investimenti stranieri, al tradizionale ruolo di centro commerciale e finanziario regionale, Hong Kong ha progressivamente affiancato una funzione ulteriore di porta d’ingresso alle vaste opportunità d’affari offerte dalla Cina nonché di “ponte” tra le economie di mercato ed il sistema in continua evoluzione della Cina continentale.

Il presente lavoro ha lo scopo di offrire all’operatore economico italiano un quadro generale in merito alla disciplina di riferimento in vigore ad Hong Kong nel settore del commercio ed in materia di diritto societario. Nonostante redatto con la massima cura, il presente documento ha valore esclusivamente informativo. Il lettore é invitato pertanto a prender contatto diretto con professionisti del settore prima di prendere alcuna decisione o intraprendere alcuna iniziativa sulla base di quanto ivi riportato.

I. COSTITUIRE UNA SOCIETÀ AD HONG KONG

Le modalità di costituzione e registrazione di attività imprenditoriali ad Hong Kong sono disciplinate in linea generale dal disposto combinato della Companies Ordinance e della Business Registration Ordinance che regolano la costituzione ed operatività delle maggiori fattispecie di società commerciali ad esclusione, ad esempio, delle società assicurative, istituti di credito e delle c.d. società di persone.

La scelta del veicolo giuridico attraverso il quale intraprendere una attività economica avviene generalmente sulla base delle esigenze concrete dell'imprenditore nonché su valutazioni circa il grado di responsabilità che si intende assumere per le obbligazioni sociali.

(i) Le Società di Diritto Locale

La normativa di Hong Kong regola la costituzione di due differenti veicoli societari:

a) Società a Responsabilità Limitata, ovvero le c.d. Limited Companies, nelle quali la responsabilità dei soci è limitata al valore delle azioni o quote di capitale sottoscritte;

b) Società a Responsabilità Illimitata, (Sole Proprietorships e Partnerships), caratterizzate dall'assenza di autonomia patrimoniale e di netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci .

(a) Limited Companies

Caratteristiche Generali: Le limited companies ad Hong Kong possono rivestire la forma di Companies Limited by Guarantee, in cui i soci sono responsabili per le obbligazioni sociali, dopo lo scioglimento della società, fino ad un limite massimo (guarantee) definito al momento della costituzione della stessa, oppure di Companies Limited by Shares, nelle quali la responsabilità dei soci è limitata al valore delle azioni sottoscritte.

Tale veicolo normativo può di volta in volta rivestire la forma della “public company”, allorquando sia consentito alla società di reperire capitali per mezzo di pubbliche sottoscrizioni e/o ricorso al mercato dei capitali (ad es. società quotate), oppure la forma della private company, caratterizzata dalle seguenti caratteristiche:

- Un numero di soci non superiore a 50;
- Restrizioni poste dallo statuto nella circolazione e/o atti di disposizione delle azioni;
- Divieto di procedere ad offerte pubbliche di sottoscrizione azionarie.

In virtù della flessibilità normativa e della semplicità di costituzione e gestione, il modello societario più diffuso ad Hong Kong è la private limited liability company (“limited liability company”), assimilabile per funzionamento ed organizzazione alla società a responsabilità limitata del diritto italiano.

La costituzione della società è stabilita nel Memorandum of Association, corrispondente all'atto costitutivo del diritto italiano, che definisce la ragione sociale nonché l'ammontare del capitale e le limitazioni di responsabilità. I dettagli relativi alla gestione ed amministrazione della società, come ad esempio i rapporti tra soci, le

modalità di conferimento del capitale, le procedure di convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione nonché i diritti e doveri dei suoi componenti, sono invece contenuti negli Articles of Association, documento equivalente allo statuto previsto dell'ordinamento italiano per le società di capitali.

La modifica delle disposizioni contenute negli Articles of Association è equiparato ad un atto di amministrazione straordinaria della società, richiedente il consenso di una maggioranza qualificata del consiglio di amministrazione.

Ad eccezione di attività sottoposte a regolamentazioni settoriali particolari (attività assicurative, bancarie e finanziarie in genere), in virtù di una modifica alla disciplina societaria, non è più richiesto alle società registrate ad Hong Kong di specificare nello statuto obiettivi e scopo sociale.

Una limited company dovrà avere almeno 1 amministratore ed 1 azionista scelti tra persone fisiche o giuridiche locali o straniere, non essendo richiesto il requisito della residenza ad Hong Kong. Riteniamo tuttavia che potrebbe essere utile, per ragioni di semplificazione della gestione della società, mantenere una compagine sociale con due azionisti e due amministratori.

Le cariche di amministratore e azionista possono essere, inoltre, assunte da un'altra società. In tal caso le attività dell'amministratore o azionista potrebbero venire svolte da un rappresentante autorizzato.

Un metodo comunemente usato per costituire una società interamente controllata consiste nell'assegnare una quota ad un azionista fiduciario il quale, sulla base del negozio fiduciario ("trust deed") stipulato con il reale titolare ("Beneficial Owner"), detiene ed amministra la quota in nome e per conto del beneficiario.

La gestione della società viene effettuata attraverso (i) l'assemblea dei soci e (ii) l'attività del consiglio di amministrazione (board of directors). Il consiglio di amministrazione, nominato dai soci, opererà sulla base delle disposizioni previste dallo statuto. L'amministratore o gli amministratori possono essere scelti tra gli stessi azionisti della società.

La gestione ordinaria dell'attività sociale è spesso subdelegata dal consiglio di amministrazione al direttore generale che di fatto, nella maggioranza dei casi, amministra la società sulla base ed entro i limiti dei poteri conferitigli dal consiglio.

La sede sociale, precisata nei documenti di costituzione della società, è l'indirizzo presso cui la società manterrà i propri libri sociali e dovrà essere obbligatoriamente stabilita ad Hong Kong. Come accade anche nella disciplina italiana, l'attività commerciale potrà esser svolta in sede diversa da quella sociale, previo ottenimento della registrazione di tale ulteriore indirizzo come sede secondaria della società.

Come precisato, il Memorandum definisce inoltre l'entità del capitale sociale definito dagli azionisti in sede di costituzione e che andrà a rappresentare il c.d. capitale autorizzato (authorised share capital) della società. La legge non fissa dei limiti minimi o massimi all'entità del capitale, che potrà quindi venir liberamente determinato dai soci.

Il capitale autorizzato é suddiviso in azioni, generalmente di pari valore ciascuna. É consentita l'emissione di azioni con valore diverso e/o diversi tipi di azioni sociali (azioni privilegiate o senza diritto di voto) ad eccezione di azioni al portatore, la cui emissione é espressamente proibita dalla legge.

Ciascuno dei soci provvederà alla sottoscrizione del numero di azioni definito nello statuto sociale ed al conseguente versamento delle somme corrispondenti che andranno a costituire il c.d. paid-up share capital o capitale effettivamente versato della società.

La legge di Hong Kong non richiede il versamento immediato del capitale autorizzato e la contestuale emissione di tutte le azioni deliberate in sede di costituzione ma prescrive esclusivamente il versamento e l'emissione di un minimo di due azioni, da parte dei due soci promotori.

Costituzione e Registrazione: La procedura di costituzione di una società ad Hong Kong prevede la registrazione presso il registro delle imprese locale, Companies Registry, attraverso la presentazione del Memorandum e degli Articles of Association della società sottoscritto dall' azionista o dagli azionisti fondatori (in presenza di testimoni), nonché la esibizione di una Dichiarazione di Conformità (Declaration of Compliance) unitamente alle ricevute di pagamento di alcune tasse di deposito della documentazione e dell'imposta sul capitale sociale deliberato della società. Il Certificato di Costituzione (Certificate of Incorporation) viene rilasciato dal Companies Registry entro un periodo che varia dai 7 a 15 giorni, a partire dalla data di presentazione della documentazione sopra menzionata.

L'aliquota dell'imposta sul capitale autorizzato è di HK\$ 1 per ogni HK\$ 1,000 di capitale, fino ad un massimo di HK \$ 30,000. Ogni successivo aumento di capitale deliberato sarà soggetto alla medesima aliquota di imposta. Allo stesso modo, nel caso di quote con premio di emissione, la stessa aliquota verrà applicata al premio. I conferimenti possono effettuarsi in denaro, in natura o in altre forme.

Prima di procedere alla costituzione della società è necessario controllare che la denominazione sociale proposta non sia uguale o, in base alle risultanze ottenute attraverso il Companies Registry , troppo simile a una denominazione già registrata, poiché ciò potrebbe causare l'insorgere di conflitti. Il Companies Registry ha facoltà di chiedere la modifica della denominazione sociale entro 12 mesi dalla data della sua registrazione. É possibile tuttavia procedere in circa due giorni alla verifica preventiva presso il Companies Registry della registrabilità di una determinata denominazione.

Adempimenti: In aggiunta alle cariche sociali sopra precisate, la società dovrà procedere alla nomina di un Segretario (Company Secretary), responsabile della conformità amministrativa della società agli adempimenti imposti dalla normativa locale. La funzione di Segretario potrà esser svolta da una persona fisica residente ad Hong Kong o da una società con sede legale ad Hong Kong. In generale, tale funzione viene offerta come servizio accessorio dagli studi legali e/o da società di revisione contabili.

Ogni anno, ad intervalli non superiori ai 15 mesi, la società dovrà procedere alla convocazione dell' Assemblea Generale degli Azionisti ("Annual General Meeting") per la presentazione del bilancio certificato dai revisori, per ricevere la relazione degli amministratori (ove applicabile), per nominare e/o rinominare gli amministratori ed i revisori della società e per esercitare altre funzioni previste dalla normativa locale. L'unico caso in cui la regola sopra enunciata ammette deroga concerne la prima assemblea generale, che potrà svolgersi entro 18 mesi dalla data di costituzione della società.

In aggiunta a quanto precede, la società deve presentare al Companies Registry una Relazione Annuale ("Annual Return"). L'Annual Return contiene i dettagli relativi alla composizione del capitale sociale nonché informazioni relative all' azionista o agli azionisti, gli amministratori, il segretario e la sede legale della società. Questi dettagli rientrano tra le informazioni aventi carattere pubblico.

Nel caso di una società di capitali ad azionariato diffuso ("public company"), l' Annual Return deve essere presentato presso il Companies Registry entro 42 giorni dalla data dell'assemblea generale. Nel caso di una società privata, l'Annual Return deve essere presentato con cadenza annuale, entro 42 giorni dalla data di costituzione. Sono previste sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo in caso di presentazione tardiva.

Ogni società ha l'obbligo di tenuta di una serie di libri sociali ("statutory books"), comprendenti il libro degli amministratori e Segretario, il libro dei verbali delle assemblee, il libro dei soci e il libro delle obbligazioni ("charges"). La società deve informare il Companies Registrar nel caso in cui i libri sociali siano conservati presso una sede diversa dalla sede legale. I libri sociali devono essere tenuti ad Hong Kong.

É inoltre prevista la redazione annuale del bilancio d'esercizio. Il bilancio d'esercizio dovrà esser verificato ogni anno dai revisori e distribuito all' azionista o agli azionisti. Una volta controllato dai revisori, il bilancio di esercizio dovrà esser presentato all'Assemblea Generale Annuale per approvazione.

Le società sono soggette a un'aliquota di imposta pari al 17.5% dei profitti prodotti o conseguiti a Hong Kong (aventi cioè origine in Hong Kong.) Gli utili ivi non prodotti non sono soggetti a imposta, anche nel caso in cui essi siano rimessi a Hong Kong.

Shelf Company: In alternativa alla costituzione di una "nuova" società, si potrà procedere all'acquisizione di entità già costituite sulla base di una procedura molto semplificata e dai costi contenuti.

Nel caso in cui vi sia la necessità di disporre di una società ad Hong Kong immediatamente pronta ad operare, sarà possibile infatti acquisire entità già registrate ma non ancora operative ("Shelf Company").

Tali società sono generalmente pre-costituite con un capitale ed un numero di azionisti minimo e immediatamente disponibili all'acquisizione, ad esempio, presso studi legali, società di revisione contabile e/o società che offrono servizi di Company Secretary. L'entità estera si limita ad acquistare la quota azionaria del precedente

socio fondatore ("subscriber shares") ed a sottoscrivere il capitale autorizzato di una Shelf Company, generalmente di HK\$ 1,000.00 e composto da 100 quote con un valore unitario nominale di HK\$ 10.00.

L'oggetto sociale è redatto in termini piuttosto generali in modo da poter essere utilizzata praticamente per qualsiasi settore di attività, ad eccezione di settori assoggettati a normative specifiche quali ad esempio l'attività assicurativa, bancaria e/o creditizia in genere. La denominazione della società (salvo le restrizioni descritte sopra) può essere modificata in tempi relativamente brevi. Si possono apportare anche modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, a seconda delle esigenze particolari dell'acquirente finale.

(b) Unlimited Companies

Le Unlimited Companies comprendono una serie di veicoli societari assimilabili alle società di persone del diritto italiano, prive di autonomia patrimoniale e nelle quali la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata.

Sole Proprietorship: tale veicolo normativo è assimilabile alla impresa individuale del diritto italiano e costituisce la forma giuridica più flessibile attraverso la quale esercitare un'attività economica ad Hong Kong.

Non avendo la sole proprietorship personalità giuridica propria, il titolare sarà illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte nel corso della attività economica. La costituzione di una sole proprietorship è soggetta all'ottenimento di un Business Registration Certificate rilasciato dal Business Registration Office e rinnovabile annualmente dietro pagamento di una tassa di registrazione. Ai fini della determinazione della base imponibile, pur non essendo richiesta la presentazione di un bilancio d'esercizio, la sole proprietorship dovrà presentare annualmente al locale dipartimento delle imposte (Inland Revenue Department) un consuntivo relativo ad entrate ed uscite occorse durante l'anno fiscale sufficientemente chiaro per permettere all'autorità di procedere alla determinazione del livello di tassazione da applicare.

Partnerships: il funzionamento della partnership è regolato dalla Partnership Ordinance che definisce tale veicolo come entità priva di personalità giuridica nella quale i "general partners" rispondono illimitatamente delle obbligazioni assunte. Generalmente riconducibile alla figura della società in nome collettivo italiano, la partnership se ne differenzia laddove, in caso di insolvenza, il creditore sociale non è tenuto alla preventiva escussione del patrimonio sociale prima di cercare soddisfazione sui beni personali del socio.

Diritti ed obblighi dei partners saranno delineati nell'accordo di costituzione che potrà assumere la forma di un vero e proprio contratto scritto o anche essere definito esclusivamente in modo verbale. In assenza di accordo contrario tra i partners, l'attività della società ed i rapporti tra soci saranno regolati dalle disposizioni dettate dalla Partnership Ordinance.

I membri di una partnership sono generalmente responsabili congiuntamente e disgiuntamente delle obbligazioni contratte ma sarà possibile prevedere in via contrattuale limitazioni e/o restrizioni alla responsabilità del singolo "limited partner". In osservanza del principio di tutela dei terzi contraenti in buona fede, i membri di una partnership sono tuttavia, in linea generale e fino a prova contraria, responsabili in solido per le obbligazioni assunte dalla partnership. Limitazioni possono poi essere generalmente previste in merito al trasferimento delle partecipazioni che, di norma, non sono liberamente cedibili a terzi.

II. UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI IMPRESE STRANIERE

Il Representative Office é definito come un ufficio stabilito ad Hong Kong da parte di una società straniera allo scopo di promuovere, per conto della casa madre, rapporti economici e commerciali con imprese o clienti residenti ad Hong Kong.

In base alla normativa vigente l'ufficio di rappresentanza non è considerato un centro generatore di profitti e non è quindi soggetto ad imposizione fiscale. L'assenza di imposizione fiscale comporta tuttavia l'impossibilità per tali organismi di svolgere attività "profit-making", ovvero attività commerciale in senso tipico, concludere contratti in nome proprio o fatturare per attività di vendita e/o fornitura di servizi.

Gli uffici di rappresentanza potranno invece svolgere attività di "business promotion" e di collegamento tra la casa madre ed i potenziali clienti, attraverso la pubblicizzazione e l'organizzazione di attività di promozione dei propri servizi e prodotti.

Registrazione: Per la costituzione di un ufficio di rappresentanza ad Hong Kong è necessaria la presentazione della domanda per l'ottenimento del Certificato di Registrazione dell'Attività ("Business Registration Certificate"), che va effettuato presso il Business Registration Office. Alla domanda va allegata una copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società estera che intende costituire l'ufficio di rappresentanza.

L'emissione del Business Registration Certificate, che viene rilasciato normalmente entro qualche giorno lavorativo dalla presentazione della domanda, è soggetta al pagamento di una imposta annuale.

Adempimenti: In considerazione del fatto che, per legge, un ufficio di rappresentanza non è autorizzato allo svolgimento di attività commerciale, esso è tenuto soltanto a:-

- (i) Rinnovare annualmente il Business Registration Certificate, dietro pagamento di una imposta annuale;
- (ii) Comunicare qualsiasi cambiamento dell'indirizzo della sede legale.

III. FILIALI DI IMPRESE STRANIERE

Caratteristiche Generali: Sono tenute ad espletare le formalità per la registrazione di una filiale per lo svolgimento di un'attività economica soltanto le società estere che stabiliscano a Hong Kong una propria sede operativa ("place of business").

Secondo quanto stabilito dalla Companies Ordinance e dalla common law, per "place of business" deve intendersi il luogo in cui viene effettuata la produzione o lo stoccaggio di beni, ad esclusione di qualunque luogo utilizzato da società per lo svolgimento di attività non rilevanti ai fini della instaurazione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. Un ufficio di rappresentanza o un c.d. "liaison office" non sono, di conseguenza, normalmente considerati places of business.

Registrazione: La registrazione viene effettuata secondo quanto stabilito dalla Sezione X, articolo 333 della Companies Ordinance. Entro un mese dalla data della costituzione di una sede operativa a Hong Kong, la società estera deve presentare al Companies Registry la seguente documentazione:-

1. Copia autenticata ("certified copy") dell'atto costitutivo e dello statuto, regolamenti societari o altri documenti costitutivi della società estera o capogruppo. "Certified copy" in questo contesto indica una copia autenticata nella giurisdizione in cui è stata costituita la società.
2. Traduzione autenticata ("certified") in inglese o cinese dei suddetti documenti, qualora gli originali siano redatti in altra lingua.
3. Elenco degli amministratori e segretario della filiale. È necessario indicare:
 - (a) nome e cognome (compresi, nel caso di un amministratore cinese, i caratteri cinesi per tale nome o cognome qualora utilizzato dal detto amministratore);
 - (b) eventuali pseudonimi;
 - (c) domicilio abituale;
 - (d) numero di carta di identità di Hong Kong (ove esistente) o per stranieri, il numero di passaporto e l'indicazione del paese di rilascio;
 - (e) nel caso di persona giuridica che agisca come amministratore, il nome della società e la sede legale.
4. Nome e indirizzo della persona/persone residenti a Hong Kong, autorizzate ad accettare citazioni in giudizio ed altri documenti analoghi in nome della filiale. Uno studio legale o studio commercialista può essere nominato per svolgere il suddetto mandato.
5. Copia autenticata del certificato di costituzione della società estera ("Certificate of Incorporation") corredata di traduzione in inglese o cinese, nel caso in cui l'originale sia stato redatto in altra lingua.
6. L'indirizzo della sede operativa principale della filiale ad Hong Kong e l'indirizzo della sede operativa della società estera nella giurisdizione in cui è stata costituita, nonché l'indirizzo della sede legale (se diverso dall'indirizzo della sede operativa principale.)

7. Copia autenticata degli ultimi bilanci societari, nella forma prescritta dalla legge vigente nella giurisdizione di costituzione della società, salvo in caso di esenzione da tale obbligo previsto secondo l'articolo 336(6) della Companies Ordinance. Qualora i bilanci non siano redatti né in inglese né in cinese, essi dovranno essere corredati di traduzioni autenticate.

Oltre alla documentazione sopra elencata è necessario provvedere al versamento di una tassa di registrazione.

Una volta accertato l'espletamento dei requisiti per la registrazione, il Companies Registrar rilascerà il certificato di registrazione. Il tempo necessario per completare la registrazione è di circa 6 - 8 settimane a partire dalla data in cui la documentazione sopra descritta viene depositata.

Qualora, dopo che siano state espletate le formalità sopra previste, la denominazione prescelta dalla società risultasse identica o sostanzialmente simile ad una già iscritta nell'elenco delle società tenuta dal Companies Registrar, quest'ultimo potrà darne avviso per iscritto entro 6 mesi alla società in parola.

A partire dalla data di avviso, la società potrà continuare ad utilizzare la denominazione originariamente prescelta per svolgere attività d'affari a Hong Kong per un periodo della durata massima di 2 mesi.

Ai fini della registrazione secondo l'art. 333, la società potrà comunque trasmettere al Companies Registrar una dichiarazione con l'indicazione di una denominazione alternativa con cui intende proseguire lo svolgimento delle proprie attività, soggetta ad approvazione da parte delle autorità locali.

Successivamente, la filiale potrà in qualsiasi momento trasmettere al Companies Registrar una dichiarazione con la quale modifica la denominazione, sostituendola a quella già registrata. Per le società che non si conformino a quanto precede è prevista una pena pecuniaria di HK\$ 500 per ogni giorno di mancata osservanza dei termini indicati nell'avviso di cambiamento della ragione sociale.

È perciò importante, prima di procedere all'espletamento delle formalità, verificare che la denominazione prescelta non sia già stata registrata da altre società.

Adempimenti: Per ogni anno solare, ed a intervalli di tempo comunque non superiori a 15 mesi, dovranno essere consegnate al Companies Registrar copia del bilancio consolidato e dello stato patrimoniale internazionale, i dettagli del conto profitti e perdite, la relazione del revisore contabile (e, ove applicabile, la relazione degli amministratori) della società estera.

Dette copie dovranno essere autenticate da un amministratore.

Il Companies Registrar ha facoltà di richiedere informazioni complementari qualora ritenga che il bilancio non fornisca esaurienti indicazioni circa la reale situazione economica della società.

Nel caso in cui la società sia in grado di provare al Companies Registrar che:

(i) se fosse stata costituita in base a quanto stabilito dalla Companies Ordinance sarebbe una società privata ("private company") ai sensi dell'articolo 29 (o nell'opinione stessa del Companies Registrar essa possiede di fatto le caratteristiche generali di una private company)

e

(ii) nella giurisdizione dove è stata costituita, non è tenuta per legge né a pubblicare il bilancio, né a consegnarne copie ad alcuna autorità ai fini di una sua verifica, allora la filiale può essere esentata dall'obbligo di presentazione e registrazione del bilancio al Companies Registrar. Tale esenzione va generalmente richiesta al momento della presentazione della domanda per la registrazione della società ed è già stata concessa a diverse società costituite in varie giurisdizioni.

La filiale è tenuta a notificare al Companies Registrar qualsiasi modifica occorsa nei dati contenuti nella registrazione della società presso il Companies Registry. È il caso, ad esempio, della sostituzione di un amministratore o di emendamenti apportati all'atto costitutivo o allo statuto della società. Ogni anno, inoltre, la società estera è tenuta a presentare al Companies Registrar una Relazione ("Annual Return"), firmata da un rappresentante della società debitamente autorizzato. L'Annual Return ha lo scopo di confermare che non ci sono stati cambiamenti nei dati o documenti registrati della società.

La denominazione della società ed il luogo in cui essa è stata costituita, con l'indicazione del regime di responsabilità limitata, devono essere visibili presso la sede operativa ("place of business"); essi devono, inoltre, apparire sulla sua carta intestata, le fatture, gli annunci e le pubblicazioni ufficiali in Hong Kong.

La società ha l'obbligo di notificare al Companies Registrar la chiusura della propria sede operativa a Hong Kong. L'obbligo di tenere aggiornato il Companies Registry dei cambiamenti intervenuti nei dati della società cessa a partire dalla data di tale notifica. La società ha, tuttavia, l'obbligo di conservare sul registro della Companies Registry ("Companies Register"), per un periodo di 3 anni, il nome e l'indirizzo di una persona residente ad Hong Kong che sia autorizzata a ricevere citazioni in giudizio in nome della società.

IV. LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

La disciplina contrattuale vigente ad Hong Kong é improntata alla common law ed in particolare al diritto inglese sulla quale si inseriscono poi alcune disposizioni particolari dettate, ad esempio, in materia di contratti di compravendita di beni (Sale of Good Ordinance) e di false dichiarazione o male fede (Misrepresentation Ordinance) rese in sede di negoziazione o conclusione del contratto.

É tuttavia doveroso considerare che nonostante le numerose differenze di ordine concettuale e tecnica giuridica che contraddistinguono i contratti di common law dalla simile fattispecie nel diritto italiano, le esigenze del commercio internazionale si riflettono sul piano concreto in una sempre più accentuata spinta all'unificazione – o similitudine normative delle figure contrattuali più importanti.

Dal punto di vista generale, principi di common law rilevano nel senso di non riconoscere carattere obbligatorio a promesse contrattuali e/o pre-contrattuali che non siano supportate da controprestazioni (consideration). In base a consolidati principi vigenti anche ad Hong Kong, non si riconosce quindi validità a fattispecie giuridiche allorquando oggetto dell'accordo sia puramente "l'accordo di stipulare un contratto futuro" (c.d. "agreement to agree").

Forma e oggetto del contratto: il documento e/o l'accordo contrattuale dovrà evidenziare condizioni e termini sufficientemente chiari e determinabili. Ferma la prevalenza della reale volontà delle parti contraenti, é consentito il richiamo agli usi ed alle pratiche commerciali. Il ricorso a tali criteri potrà essere adottato anche dalla corte laddove i termini dell'accordo siano di incerta o non immediata interpretazione. Ai fini della idonea configurazione della fattispecie contrattuale, la disciplina impone la presenza di una consideration certa, determinata e determinabile.

Responsabilità per danni: in generale la disciplina contrattuale di Hong Kong distingue tra inadempimenti da cui deriva per la parte lesa il diritto alla rescissione del contratto ed inadempimenti in conseguenza dei quali si configura un semplice diritto al risarcimento piuttosto che la facoltà di rescindere il contratto.

L'ammontare del risarcimento é strettamente commisurato al danno sofferto, tenuto presente l'obbligo per la parte lesa di mitigare il danno e/o le perdite e sarà quantificato avuto riguardo all'entità dei danni o perdite prevedibili e direttamente consequenziali all'inadempimento stesso. In aggiunta al risarcimento danni, rimedi di natura contrattuale e di equità sono disponibili alle parti come ad esempio l'esecuzione in forma specifica.

La disciplina prevede anche la previsione all'interno del documento contrattuale di risarcimenti convenzionali (liquidated damages). Le parti potranno quindi liberamente procedere in sede negoziale ad una quantificazione prudenziale e secondo equità del danno o delle perdite che potranno potenzialmente derivare dall'inadempimento di una delle obbligazioni previste dal contratto.

Esclusione di responsabilità: l'inserimento di clausole dirette a limitare e/o escludere la responsabilità contrattuale di una delle parti contraenti dovrà avvenire nel rispetto dei principi di common law e delle previsioni dettate dalla Control of Exemption

Clauses Ordinance che limita la libertà negoziale dei contraenti precisando le circostanze in cui tale esclusione non opererà pur in presenza di un espresso accordo tra le parti. In generale, il requisito posto dalla normativa fa riferimento al criterio di "ragionevolezza" nella definizione delle circostanze di limitazione e/o esclusione della responsabilità consentite.

Giurisdizione e legge applicabile: le parti contraenti sono libere di assoggettare l'applicabilità e la giurisdizione di un contratto stipulato ad Hong Kong e/o la cui prestazione debba esser resa in tutto o in parte nel territorio di Hong Kong, alla legge e/o alla giurisdizione di un paese terzo. La devoluzione di giurisdizione potrà essere effettuata anche nei confronti di un organo arbitrale di un paese straniero.

V. IMPORT – EXPORT

Gran parte del successo economico di Hong Kong é stato costruito nel corso dell'ultimo trentennio attraverso l'adozione di un regime commerciale che prevede il minimo intervento possibile da parte delle autorità locali, diretto a facilitare gli scambi con l'estero ed a favorire l'affermazione di Hong Kong quale primario centro commerciale a livello mondiale. Comprensibile quindi che anche successivamente al cambio di sovranità, le autorità cinesi abbiano preferito mantenere lo status di porto-franco per il territorio di Hong Kong.

In generale, il sistema in vigore ad Hong Kong prevede alcune merci la cui circolazione é vietata e/o sottoposta a stringenti limitazioni (c.d. prohibited goods), merci di libera circolazione ma sottoposte a licenza e merci la cui circolazione é assolutamente libera. In virtù dello status di porto franco, la maggioranza delle merci in entrata ed uscita da Hong Kong non é inoltre sottoposta ad alcun dazio doganale. Esistono infatti esclusivamente quattro tipi di merci sottoposte a dazio: tabacco, alcoolici in genere, idrocarburi ed alcool metilico. Una imposta a tantum di registrazione é inoltre applicata all'importazione di autoveicoli.

Le c.d. prohibited goods sono merci la cui circolazione é assolutamente vietata e/o sottoposta a specifiche autorizzazioni da ottenere in via preventiva. Fanno parte di questo elenco prodotti chimici e/o farmacologici considerati particolarmente dannosi, armi da fuoco, pesticidi, materie prime considerate di importanza strategica, prodotti radioattivi nonché alcune piante ed animali considerati in via d'estinzione.

Licenze specifiche sono richieste per un numero limitato di beni. I requisiti prescritti per procedere ad attività di importazione o esportazione sono minimi e le procedure estremamente semplificate.

Le licenze ed i permessi necessari per procedere ad attività di import-export in relazione a merci sottoposte a regime doganale vengono rilasciati dal Custom and Excise Department, competente anche per le ispezioni delle merci in entrata e in uscita. Entro 14 giorni dall'importazione o dalla esportazione della merce, l'interessato dovrà presentare l'apposita dichiarazione presso il Custom and Excise Department che dovrà includere, nel caso di merci soggette a dazio ricevute in conto deposito, documentazione di supporto al fine di ottenere la necessaria esenzione.

I certificati di origine sono invece rilasciati dal Trade & Industry Department o dalla Camera di Commercio di Hong Kong nei confronti di merci che siano (i) prodotti naturali di Hong Kong ovvero (ii) merci che abbiano subito una parte sostanziale della lavorazione nel territorio tale da renderle dissimili dallo stato originario di importazione.

VI. LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE

Il diritto inglese costituisce la base della normativa vigente ad Hong Kong a disciplina della proprietà immobiliare. La legislazione di riferimento è dettata dalla Conveyancing and Property Ordinance integrata da normative di dettaglio e dalla giurisprudenza sviluppatasi nel corso degli anni.

Ciascuna delle proprietà immobiliari esistenti sul territorio di Hong Kong, ad eccezione della cattedrale di St. John's, esiste su terreno concesso in diritto d'uso (leasehold) dall'amministrazione centrale e rilasciati generalmente attraverso aste pubbliche dietro pagamento di un canone (premium) da esser corrisposto in soluzione unica al conseguimento del diritto.

Durante la amministrazione britannica i diritti d'uso venivano generalmente rilasciati per periodi variabili dai 99 ai 75 anni. In virtù del passaggio di Hong Kong alla Cina la durata di tali diritti è stata invece ridotta a 50 anni ed in ogni caso non oltre l'anno 2047

In linea con la politica liberista dell'amministrazione locale, la legislazione di Hong Kong non impone nessuna restrizione all'acquisizione di proprietà immobiliari da parte di persone fisiche o entità straniere.

In generale, l'acquisizione di immobili ad Hong Kong sarà assoggettata al pagamento di una imposta (stamp duty) del 3.75% massimo da calcolarsi sulla base del prezzo pattuito per il passaggio di proprietà. I redditi derivanti dallo sfruttamento commerciale di immobili (ad esempio l'acquisizione di proprietà immobiliari al fine di concedere le stesse in locazione a terzi) saranno inoltre assoggettati alla consueta imposta sui redditi del 16%.

L'affitto e la locazione di immobili per uso residenziale o commerciale è regolata dal Landlord and Tenant Ordinance e avviene attraverso la stipula di tenancy agreements o di leasing agreements. Gli accordi devono risultare in forma scritta e sono soggetti a registrazione i contratti d'affitto superiori a tre anni presso il Land Registry ed al pagamento di una imposta (stamp duty) del 16%.

VII. DISCIPLINA DEL LAVORO E IMMIGRAZIONE

La disciplina giuslavoristica ad Hong Kong prevede una ampia flessibilità e discrezionalità conferita alla parti contraenti nel rapporto di lavoro. Il mercato del lavoro locale é sempre stato caratterizzato da una scarsa conflittualità dimostrata anche dalla bassissima incidenza delle sospensioni di attività lavorative a causa di scioperi o agitazioni sindacali. La rilevanza delle organizzazioni sindacali, nonostante l'impatto crescente sul territorio a causa del continuo aumento del tasso di disoccupazione, é ancora minima se rapportata al mercato del lavoro europeo o statunitense.

In via di principio la materia é regolata dalla Employment Ordinance le cui norme sono applicabili a qualunque rapporto di lavoro instaurato ad Hong Kong, anche nei confronti di cittadini stranieri, avente carattere di continuous employment e pertanto durata maggiore alle 4 settimane e 18 ore settimanali al mese.

La ratio giuridica alla base della Employment Ordinance é di prevedere norme minime di protezione e regolamentazione del rapporto di lavoro che diverranno applicabili nella circostanza che le previsioni contenute nel contratto di impiego contengano previsioni meno favorevoli per l'impiegato. In via generale quindi la regolamentazione del rapporto di impiego é lasciata sostanzialmente alla negoziazione delle parti, assegnando all'applicazione della normativa un carattere residuale e di garanzia minima a tutela del lavoratore.

Termini generali: la disciplina locale non prescrive nessuna forma particolare per la conclusione di rapporti di lavoro che assumono però nella maggioranza dei casi forma scritta ed un contenuto minimo relativo a disposizioni concernenti il livello salariale, mansioni, termine e/o modalità di risoluzione del rapporto. Inoltre, le disposizioni dettate dalla Employment Ordinance non prescrivono in generale alcun minimo salariale.

Un salario minimo é stato introdotto in tempi recenti con riferimento all'utilizzo di manodopera straniera in alcuni settori industriali, per esempio il settore edile, al preciso scopo di non danneggiare e penalizzare la manodopera disponibile localmente. Similmente, la normativa locale non impone alcuna limitazione in materia di orario di lavoro, lasciato alla libera determinazione delle parti alla sola condizione che l'impiegato possa godere, in aggiunta alle festività obbligatorie, di un giorno di riposo ogni sette giornate lavorative.

L'impiegato avrà inoltre diritto ad un periodo di ferie retribuite variabile da 7 a 14 giorni lavorativi nel corso di 12 mesi. Giorni addizionali sono inoltre previsti a titolo di malattia e maternità da esser retribuite di norma sulla base dei 4/5 dello stipendio base. In materia previdenziale, la normativa locale prevede che il datore di lavoro contribuisca un ammontare equivalente al 5% del salario lordo di ogni impiegato (fino ad un massimo di HK\$ 20,000) al fondo previdenziale locale, Mandatory Provident Fund. In aggiunta a tale obbligazione, la legislazione locale nulla prevede in materia di assistenza sanitaria oltre alla necessità per il datore di lavoro di provvedere a stipulare un'assicurazione sugli infortuni sul lavoro.

Termine del rapporto di lavoro: pur nei limiti delle previsioni dettate in materia di licenziamento e interruzione dei rapporti e delle normative dirette a sanzionare comportamenti discriminatori, modalità e termini di estinzione dei rapporti di lavoro sono generalmente lasciati alla discrezionalità delle parti in sede di negoziazione contrattuale.

Le parti del rapporto potranno quindi accordarsi per un periodo di preavviso di durata non inferiore ai 7 giorni per periodi di lavoro di oltre un mese e per un periodo di preavviso di durata non inferiore ad un mese per periodi di lavoro di oltre tre mesi. L'alternativa è costituita dalla possibilità di effettuare una risoluzione immediata previa monetizzazione del periodo di preavviso.

Al termine di un rapporto di lavoro di durata superiore ai 24 mesi causato da termine attività del datore di lavoro e/o in caso di esubero di personale, l'impiegato avrà diritto ad una indennità di fine rapporto da esser determinata sulla base dei parametri fissati dall'Employment Ordinance. La risoluzione di rapporti di lavoro protrattisi per periodi maggiori ai 24 mesi ed ai 5 anni sarà assoggettata al pagamento di una c.d. severance payment e rispettivamente di una c.d. long service pay a favore dell'impiegato. Permessi di lavoro per stranieri: la normativa non fissa norme di contenuto obbligatorio per quanto concerne la percentuale massima di lavoratori/impiegati stranieri che possono essere impiegati a svolgere attività presso una società registrata ad Hong Kong. L'impiego di personale straniero non ancora in possesso di permesso di soggiorno è tuttavia sottoposto all'osservanza di norme in materia di immigrazione e rilascio del necessario visto di lavoro.

La prestazione di attività lavorativa ad Hong Kong da parte di stranieri non in possesso di un regolare permesso di lavoro configura una ipotesi di reato passibile di pene pecuniarie e carcerazione previste sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, anche nei casi in cui l'attività lavorativa venga svolta a tempo parziale e/o in assenza di qualunque retribuzione.

Il rilascio di un valido visto di ingresso e di lavoro è condizione preliminare allo svolgimento di una qualunque attività di lavoro subordinato ad Hong Kong. Visti di lavoro possono in linea di principio essere richiesti presso l'Ambasciata Cinese del paese di provenienza del soggetto o direttamente all'Ufficio Immigrazione di Hong Kong da parte del datore di lavoro sponsor della richiesta.

La domanda di permesso di lavoro dovrà esser supportata da uno sponsor, normalmente dall'entità che funge da datore di lavoro e corredata dalla documentazione necessaria all'Ufficio Immigrazione per valutare la richiesta. In generale, il dossier dovrà includere della documentazione relativa allo sponsor (come ad esempio il certificato di costituzione e registrazione della società, copia dello statuto e atto costitutivo, copie dei bilanci certificati degli ultimi tre anni oltre ad informazioni aggiuntive in merito all'attività, al numero di addetti ed informazioni di carattere finanziario) ed informazioni relative alla persona fisica richiedente (copia del passaporto, un curriculum vitae, certificazione accademica e copia del contratto di lavoro stipulato con l'entità di Hong Kong).

Nella valutazione della richiesta di permesso di lavoro, l'Ufficio Immigrazione di Hong Kong prenderà in considerazione l'esperienza e le capacità dell'individuo avuto riguardo alla disponibilità di candidature simili sul mercato locale.

VIII. PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le esigenze del moderno commercio internazionale impongono l'adozione di standard sempre più elevati di protezione della proprietà intellettuale. In relazione a ciò, Hong Kong ha da tempo adottato un efficiente sistema normativo interno ed ha provveduto a ratificare diverse convenzioni internazionali in materia di protezione della proprietà intellettuale quali ad esempio la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la Convenzione di Berna sul diritto d'autore.

Marchi: in base alle norme dettate dalla Trade Marks Ordinance sono suscettibili di protezione ad Hong Kong marchi caratterizzati dal carattere della riconoscibilità ed originalità, registrati per lo svolgimento di una attività produttiva di beni o servizi. In virtù delle modifiche alla Trade Mark Ordinance entrate in vigore il 4 aprile 2003, è adesso consentita la registrazione anche di marchi caratterizzati da gradazioni particolari di colori, suoni o caratterizzazioni olfattive.

La normativa di Hong Kong estende protezione a marchi registrati e, in presenza di determinate circostanze, a marchi non registrati. I marchi non registrati possono essere suscettibili di protezione in base al principio del c.d. Passing-Off qualora la parte richiedente sia in grado di provare la (i) titolarità de facto del marchio, in base all'uso acquisito e/o consolidato dello stesso e (ii) l'esistenza di eventuali atti di concorrenza sleale (assimilabili alla concorrenza sleale per confusione generate del diritto italiano) posti in essere da un concorrente.

La procedura di registrazione marchio viene generalmente completata in un periodo intercorrente tra i 6 ed i 9 mesi. Previa accettazione del marchio da parte del Trademark Registrar il marchio verrà pubblicato sulla gazzetta ufficiale. In assenza di opposizioni alla registrazione ricevute da parte di terzi entro i tre mesi dalla pubblicazione, il Trademark Registrar procederà quindi all'emissione del certificato di registrazione del marchio.

Il certificato di registrazione ha una validità iniziale di 10 anni e potrà esser rinnovato per periodi successivi di 10 anni ciascuno. Previa richiesta da terzi, l'autorità locale ha facoltà di procedere alla cancellazione della registrazione sulla base di non-utilizzo del marchio, ancorché registrato per un periodo superiore ai 3 anni.

Diritto d'autore: possono ottenere protezione ai sensi della Copyright Ordinance le opere di ingegno di carattere creativo e caratterizzate dall'originalità che appartengono alla scienza, letteratura, musica, alle arti figurative e architettura, teatro e arti visive in genere. In materia di diritto d'autore, Hong Kong è parte di diverse convenzioni internazionali quali la Convenzione di Berna, la Universal Copyright Convention e l'accordo WTO-TRIPs. La durata della protezione del diritto d'autore coincide generalmente con la durata della vita naturale del titolare e si estende ai 50 anni successivi alla sua morte.

Disegni industriali: costituiscono disegni industriali suscettibili di protezione a norma del Registered Designs Ordinance quei disegni e/o modelli ornamentali riconoscibili per combinazione di forme, linee e colori. Attraverso tale istituto, Hong Kong riconosce protezione a diverse categorie di prodotti quali ad esempio prodotti

elettronici di consumo domestico, oggetti di arredamento, oggetti di utilità. Bisogna tuttavia precisare che la protezione accordata a norma della protezione dei disegni industriali si estende esclusivamente alla forma esteriore e non altresì ai meccanismi interni dell'oggetto stesso. Il requisito per la registrazione è il carattere di novità del disegno o modello. La protezione si estende per un periodo iniziale di 5 anni rinnovabile per ulteriori periodi di simile durata fino ad un limite massimo di 25 anni dalla registrazione.

Brevetti: a norma della Patents Ordinance, sono brevettabili ad Hong Kong invenzioni relative a machine, utensili, oggetti e/o processi industriali atte a conferire alle stesse nuovi e/o particolari applicazioni o impieghi. Il brevetto deve quindi avere un carattere di novità unito all'utilità di applicazione. La protezione accordata ai brevetti avviene sulla base di una registrazione rilasciata dal Patents Registry e può essere di due tipi, "standard patent", avente un periodo di efficacia fino a 20 anni e "short term patent", dalla durata massima di 8 anni.

IX. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il sistema di risoluzione delle controversie in vigore ad Hong Kong é modellato sul sistema inglese, con tre livelli di giurisdizione con competenza distinta per valore della controversia (Small Claims Court, District Court e Court of First Instance), un giudice d'appello (Court of Appeal) ed una corte c.d. di Final Appeal la cui competenza a conoscere di una controversia non é unicamente riconducibile ad un diritto riconosciuto da una regola procedurale bensì ad una espressa autorizzazione del giudice di appello ad impugnare la decisione emessa in quella sede.

La Small Claims Court ha competenza a conoscere controversie del valore massimo di HK\$ 50,000 e non consente il patrocinio legale da parte di avvocati (barristers o solicitors) dovendo quindi le parti provvedere ad auto-rappresentarsi in giudizio o comparire attraverso rappresentanti non facenti parte della professione forense, mentre la competenza della District Court si estende invece a controversie del valore di HK\$ 600,000.

La Court of First Instance, svolge un ruolo simile a quello dei tribunali ordinari ed ha una giurisdizione di merito per controversie sottratte alla competenza dei due livelli conoscitivi minori ed una competenza in valore illimitata oltre gli HK\$ 600,000.

Anche in seguito al passaggio alla sovranità cinese il riconoscimento e la esecuzione di sentenze emesse da tribunali stranieri (specialmente di paesi aderenti al Commonwealth) risulta assicurata dal sistema giudiziario di Hong Kong su condizioni di reciprocità con il paese in cui il provvedimento é stato emesso. Il processo di delibazione prevede la registrazione della pronuncia straniera presso la Court of First Instance al fine di ottenere l'esecuzione in base al Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Ordinance.

La valutazione della corte riguarderà esclusivamente l'indagine circa la verifica delle condizioni di reciprocità assicurate dal paese straniero a pronuncie rese ad Hong Kong senza investire quindi il merito della controversia sottostante. L'alternativa sarebbe quella di ricorrere alla pronuncia straniera come cause of action.

Riconoscimento ed esecuzione di sentenze tra Italia e Hong Kong: Precedentemente al 1997, era in vigore tra l'Italia ed Hong Kong un trattato per il mutuo riconoscimento ed esecuzione delle sentenze pronunciate nelle rispettive giurisdizioni in materia civile e commerciale. Ovviamente, in considerazione dello status giuridico di colonia che competeva ad Hong Kong a quell'epoca, il trattato vedeva quali Paesi firmatari l'Italia, da una parte, e la Gran Bretagna, dall'altra.

Il funzionamento del meccanismo di mutuo riconoscimento sopra descritto é stato sostanzialmente modificato a seguito della riunificazione di Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese in conseguenza della quale il trattato bilaterale firmato tra Italia e Regno Unito riguardante il mutuo riconoscimento delle sentenze tra l'Italia e la colonia di Hong Kong, deve intendersi – così come per gli altri Paesi firmatari dello stesso tipo di trattato - ormai di fatto privo di efficacia.

Ciò premesso, la prassi sembrerebbe confermare che in Italia, anche successivamente alla riunificazione del 1997, si continua a procedere al riconoscimento delle sentenze pronunciate dalle corti di Hong Kong e che, dunque, uguale trattamento dovrebbe poter essere riservato alle sentenze del giudice italiano ad Hong Kong. Questa lettura non è corroborata, tuttavia, da alcun riferimento legislativo o giurisprudenziale.

Elezione di giurisdizione: Società costituite e registrate ad Hong Kong, qualunque sia la compagine azionaria e a prescindere dall'esistenza o meno di qualsivoglia collegamento o rapporto con una parent company italiana o di qualsiasi altra nazionalità, possono convenzionalmente eleggere quale giudice competente a conoscere di eventuali dispute o controversie relative alla costituzione, esecuzione e/o adempimento di un accordo contrattuale, il giudice italiano e/o di qualsiasi altra giurisdizione.

Arbitrato: l'arbitrato come metodo alternativo di risoluzione delle controversie è stato da sempre promosso dalla amministrazione giudiziaria di Hong Kong attraverso l'emanazione di un sistema normativo adatto a far divenire Hong Kong un sito arbitrale di livello internazionale e di assoluta predominanza nella regione. Il sistema arbitrale ad Hong Kong è regolato dalla Arbitration Ordinance che riprende il modello inglese e che prevede oltre ad un arbitrato c.d. domestico (ma in ogni caso modellato sulle regole internazionali) un rito arbitrale internazionale da svolgersi secondo le regole UNCITRAL. Diverse disposizioni dettate dalla Arbitration Ordinance sono tuttavia comuni ad ambedue i riti.

La Convenzione di New York, di cui Hong Kong è firmataria, continua ad essere applicabile nel territorio anche dopo il cambio di sovranità del 1997. In virtù del passaggio di Hong Kong alla Cina, la Parte IIIA e IV della Arbitration Ordinance prevede un sistema per il mutuo riconoscimento dei lodi arbitrali resi ad Hong Kong e/o nella mainland cinese modellato sul sistema previsto dalla Convenzione di New York.

Il centro arbitrale più affermato ad Hong Kong è l'Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), creato nel 1985. L'HKIAC fornisce una vasta gamma di servizi ed opera attraverso un panel di esperti arbitri locali e stranieri.

Lo studio legale DLA PIPER RUDNICK GRAY CARY ("DLA PIPER") ha redatto questa guida in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde.

DLA PIPER RUDNICK GRAY CARY ("DLA PIPER")

41/F Bank of China Tower
1, Garden Road, Central, Hong Kong
Tel.: +852 2103 0808
Fax.: +852 2810 1345

www.dlapiper.com

Contatto: Claudio de Bedin

Claudio.debedin@dlapiper.com

**Centro Estero Camere Commercio Lombarde
Lombardy Foreign Trade Center**

Via Oldofredi 23
20124

Milano

Italia

Tel +39 02 6079901

Fax + 39 02 607990333

centroestero@centroesterolomb.com

www.centroesterolomb.com

Contatto: Alessio Pulsinelli

DLA PIPER RUDNICK GRAY CARY ("DLA PIPER")

A seguito della fusione tra Dibb Lupton Alsop, Piper Rudnick e Gray Cary Ware & Freidenrich LLP il 1 Gennaio 2005, DLA PIPER e' diventato uno dei primari studi legali internazionali nel mondo, composto da circa 2,700 avvocati dislocati in 49 uffici in 18 Paesi in Europa, Asia e negli Stati Uniti.

DLA PIPER e' dotato di una estesa rete di uffici in Europa, con sedi in Inghilterra e Scozia (Londra, Birmingham, Bradford, Leeds, Liverpool, Manchester, Sheffield, Edimburgo e Glasgow), Italia (Roma e Milano), le principali citta' europee e dell'europa centrale ed una capillare presenza in Asia (Hong Kong, Shanghai, Singapore e Bangkok). DLA PIPER e' in grado di offrire alla propria clientela assistenza legale qualificata in numerose giurisdizioni europee, asiatiche ed in quella statunitense. A seguito alleghiamo un grafico che presenta la nostra presenza globale.

L'ufficio di Hong Kong, costituito nel 1988, e' composto da circa 90 avvocati e fornisce assistenza in materia societaria, diritto bancario e finanziario, investimenti esteri, diritto amministrativo, protezione della proprieta' intellettuale e risoluzione delle controversie, con riferimento alla giurisdizione di Hong Kong. L'interazione con le sedi di Shanghai, Singapore e Bangkok consente a DLA di fornire un'assistenza a societa' operanti o desiderose di operare nella regione asiatica.

DLA e' riconosciuto come uno dei maggiori studi legali internazionali in Asia ed ha un focus particolare nei confronti della clientela italiana operante nella regione. Tra i clienti dello studio si annoverano alcune tra le piu' affermate multinazionali italiane, istituti di credito e piccole e medie imprese.

Tra i professionisti dello studio di Hong Kong annoveriamo sei avvocati di lingua italiana, di cui un partner e due associati, con esperienza pluriennale nel prestare assistenza legale a societa' italiane nella regione asiatica, conoscenza approfondita dei mercati e padronanza di varie lingue tra cui, oltre all'italiano e l'inglese, mandarino, cantonese, francese e spagnolo.

DLA Hong Kong

41/F Bank of China Tower
1, Garden Road, Central, Hong Kong
Tel.: +852 2103 0808
Fax.: +852 2522 8683
Email: hkoffice@dlapiper.com

DLA Shanghai

25th Floor, Bank of China
Tower
200 Yin Cheng Middle Road
Pudong, Shanghai
Tel.: +86 21 5037 2726
Fax.: +86 21 5037 2268
Email:
shanghai.office@dlapiper.com

DLA Singapore

8 Robinson Road #10-00
Singapore 048544
Tel.: +65 6236 0588
Fax.: +65 6236 0589
Email:
singoffice@dlapiper.com

DLA Bangkok

19th Floor, Unit 1910 Empire
Tower
195 South Sathorn Road
Yannawa, Sathorn
Bangkok 10120, Thailand
Tel.: +662 6700130
Fax.: +662 6700131
Email:
bangkokoffice@dlapiper.com

www.dlapiper.com

Contact Persons:

Claudio de Bedin
Jason Carmichael
Giovanni Marino
Susan Lavender
Dario Acconci

CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO LOMBARDE

Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde è la struttura regionale specializzata voluta dalle undici Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia per supportare le imprese lombarde, soprattutto di piccola e media dimensione, nei loro processi di internazionalizzazione con attività concrete e pratiche.

Nato nel 1968 per integrare e affiancare le attività già in essere delle Camere di Commercio della Lombardia verso i mercati esteri, il Centro Estero ha progressivamente esteso il proprio ruolo sino a coprire tutte le tematiche legate alla internazionalizzazione, sia esse rivolte verso l'esterno o legate all'operare di imprese straniere nel territorio lombardo.

Oggi il Centro Estero affianca ai servizi tradizionali di supporto all'export (corsi, convegni e seminari) anche servizi legati all'attrazione di investimenti esteri in Italia, all'utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché a vari temi che le imprese internazionali sono chiamate spesso ad affrontare (marchi di tutela volontari e collettivi, investimenti da e verso la Lombardia, costituzione di società all'estero, responsabilità sociale d'impresa e internazionalizzazione sostenibile).

Integrando la propria esperienza con le esigenze e le competenze delle Camere di Commercio lombarde, il Centro Estero agisce in accordo con gli attori del sistema pubblico e privato locale, posizionandosi in Lombardia quale centro di competenza e supporto ai processi di internazionalizzazione.

Inoltre, attraverso alleanze con altre strutture regionali e nazionali, il Centro Estero svolge una costante azione di monitoraggio per supportare la proiezione estera delle imprese lombarde.

Nell'ambito di queste attività si inserisce la pubblicazione di questa guida, che rappresenta un esempio del materiale prodotto e messo a disposizione dal Centro Estero per le imprese lombarde.

Centro Estero Camere Commercio Lombarde

Via Oldofredi 23

20124 Milano

Italia

Tel.: +39 02 607 990 1

Fax. +39 02 607 990 333

Email centroestero@centroesterolomb.com

Website: www.centroesterolomb.com

Direttore: Dr. Sergio Valentini

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA

46100 – Mantova – Via P.F. Calvi n. 28
tel. 0376 2341 – fax. 0376 234234
e-mail: mantova@mn.camcom.it
Internet: www.mn.camcom.it

I SERVIZI DELL'UFFICIO COMMERCIO ESTERO

Largo Pradella n. 1 – 46100 Mantova
Tel. 0376 234428 – 234421 – 234320 – 234374 Fax. 0376 234429
e-mail: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it
Internet: www.lombardiapoint.it

Attività di certificazione:

Certificati d'origine delle merci e visti su documenti aziendali per l'estero
Carnets ATA e Carnets TIR

Elenchi ed Albi :

Assegnazione del numero meccanografico per operatori con l'estero con formazione del relativo elenco degli importatori ed esportatori della provincia di Mantova (Banca Dati SDOE)

LombardiaPoint : Rete per l'Internazionalizzazione delle Imprese:

Informazioni sulle imprese italiane che svolgono abituale attività di import-export
Nominativi di imprese estere impegnate in attività di import-export
Informazioni sulla struttura politica ed economica e sulle normative commerciali dei paesi esteri
Informazioni sulle fiere nazionali ed internazionali
Norme e disposizioni riguardanti gli scambi commerciali internazionali
Consulenze in materia di contrattualistica internazionale ed informazioni di natura doganale
Incontri personalizzati con Centro Estero C.C.L., ICE, SACE e SIMEST presso le strutture camerali o presso le rispettive sedi

Attività di formazione (www.promoimpresaonline.it)

Seminari di commercio estero organizzati in collaborazione con il Centro Estero Camere di Commercio Lombarde e corsi per aziende operanti con l'estero

Euro Info Centre

Legislazione comunitaria
Finanziamenti comunitari
Istruttoria e realizzazione progetti sui programmi comunitari

Programma Promozionale: fiere e missioni finanziate con contributi camerali

Divulgazione iniziative organizzate dal Centro Estero

“La presente Guida Informativa Legale è stata preparata da professionisti del settore ed è messa a disposizione di imprese, associazioni e strutture specializzate attraverso il Centro Estero Camere Commercio Lombarde e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova.

Pertanto, ogni eventuale responsabilità attinente alla completezza ed esattezza delle informazioni in essa contenute farà capo esclusivamente ai redattori della stessa, essendo espressamente esclusa ogni responsabilità del Centro Estero e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova”